

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 luglio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19.

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia..... Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 giugno 2007, n. 13-93/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 giugno 2007, n. 14-94/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino» concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 11.

Ordinamento dei servizi Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 12.

Servizi pubblici locali Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 2007, n. 13.

Disciplina del servizio di soccorso alpino Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2007, n. 37.

Regolamento sull'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 giugno 2007, n. 38.

Autorizzazione provinciale delle agenzie per il lavoro Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 giugno 2007, n. 39.

Assistenza diurna agli anziani Pag. 20

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 48.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008 -2010 Pag. 22

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 novembre 2007, n. 21.

Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione..... Pag. 26

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 7.

Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna..... Pag. 27

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19.

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Ambito di applicazione*

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 2.*Finalità e principi*

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.

4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.

5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.

7. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

Art. 3.*Valorizzazione dell'autonomia scolastica*

1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

Art. 4.*Collaborazione istituzionale e concertazione sociale*

1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

Art. 5.*Ruolo della Regione*

1. Spettano alla Regione in particolare:

- a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
- c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;
- d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
- e) individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale;
- f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative.

2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regola, altresì, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.

3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

4. Con provvedimento organizzativo della giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

Art. 6.

Ruolo delle province e dei comuni

1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
- c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
- f) l'educazione degli adulti;
- g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.

2. La giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.

Art. 7.

Programmazione dei servizi

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'art. 11, comma 2.

2. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

4. La proposta della giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2006.

5. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.

7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.

8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 8.

Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla giunta regionale, sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

Art. 9.

Quota regionale dei piani di studio

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, individua, in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

TITOLO II

SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE NELLE POLITICHE INTEGRATE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 10.

Sistema di certificazione

1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale si attesta sui diversi livelli europei come definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee, e dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

- a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

- a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;
- b) attestato di competenza di III livello europeo;
- c) attestato di competenza di IV livello europeo;
- d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante.

4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.

5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i Paesi della Comunità europea.

6. Al fine di garantire il riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.

7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della legge regionale n. 22/2006.

9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.

10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

Capo II

OFFERTA FORMATIVA

Art. 11.

Natura e articolazione dell'offerta

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in:

a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;

b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo;

c) quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:

- a) specializzazione professionale;
- b) formazione continua;
- c) formazione permanente;
- d) formazione abilitante.

3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli standard formativi nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

Art. 12.

Integrazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale la Regione promuove l'integrazione tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale, attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti ed assicurano il raccordo con il sistema universitario.

Art. 13.

Educazione degli adulti

1. La Regione, sentito il comitato regionale per l'educazione degli adulti, promuove lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche attraverso la realizzazione di accordi, tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti, quale insieme delle opportunità formative, formali e non formali, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali interventi sono finalizzati a favorire:

- a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
- b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
- c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi con la cittadinanza.

Art. 14.

Diritto - dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.

2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai *curricula* definiti dal Ministero della pubblica istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.

3. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.

4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.

5. La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.

6. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le informazioni confluiscono nell'osservatorio regionale di cui alla legge regionale n. 22/2006.

Art. 15.

Istruzione e formazione tecnica superiore

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo.

2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.

3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

Art. 16.
Poli formativi

1. Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e di favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione promuove, tra le istituzioni formative, le istituzioni scolastiche, le università, i centri di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e privati, intese volte alla costituzione di poli formativi.

2. I poli formativi, quale modalità organizzativa sul territorio, offrono percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante, fino all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socio-economici.

Art. 17.
Formazione continua e permanente

1. La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla legge regionale n. 22/2006, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/2006.

Art. 18.
Formazione abilitante

1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, regolamentati dallo Stato o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni.

2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.

Art. 19.
Orientamento scolastico e professionale

1. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti ed adeguata strumentazione didattica.

3. Le istituzioni formative di cui all'art. 24 si raccordano con istituzioni scolastiche, famiglie, università, mondo del lavoro, sistema delle imprese e soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella prospettiva dell'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Art. 20.
Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.

2. L'offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'art. 14, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.

5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

Art. 21.
Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro

1. La Regione valorizza la qualità della formazione degli apprendisti quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità in coerenza con l'art. 18 della legge regionale n. 22/2006.

2. Ai percorsi in apprendistato di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 276/2003 conseguono rispettivamente qualifiche e attestati di competenza di diverso livello europeo.

3. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'art. 22 sono definiti i requisiti dei percorsi di apprendistato, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati.

4. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006.

Art. 22.
Le indicazioni regionali per l'offerta formativa

1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:

a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;

b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;

c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;

3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:

a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei *curricula* nazionali relativi all'obbligo di istruzione, nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003;

b) i profili formativi dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 276/2003;

c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.

4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Il repertorio regionale

1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale approva il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale recante l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. In fase di prima attuazione, il repertorio è approvato con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

RETE DEGLI OPERATORI

Art. 24.

Istituzioni formative

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:

a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;

b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;

c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'art. 25.

2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.

5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.

6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.

Art. 25.

Albo dei soggetti accreditati

1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B.

2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.

3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all'art. 11, comma 2.

5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'art. 26.

Art. 26.

Modalità e criteri per l'accreditamento

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:

a) sistema certificato per la gestione della qualità;

b) indici specifici di efficienza ed efficacia;

c) adeguata dotazione logistica e gestionale;

d) affidabilità economico-finanziaria;

e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;

f) disponibilità di competenze professionali;

g) capacità di correlazione con il territorio;

h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.

2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;

b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;

c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;

d) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;

e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;

f) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;

g) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;

h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della giunta regionale 16 dicembre 2004, n. 7/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

Capo IV

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA

Art. 27.

Valutazione del sistema

1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della legge regionale n. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.

2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:

a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;

b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.

3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

Art. 28.

Attribuzione delle risorse

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota capitaria.

2. Il criterio della quota capitaria può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza e alla tipologia e qualità dell'offerta formativa. Il medesimo criterio può essere altresì utilizzato per l'attribuzione di risorse finanziarie disponibili relativamente ai percorsi di interesse generale che non rientrano nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori accreditati.

TITOLO III

POLITICHE

Art. 29.

Ricerca, innovazione e qualificazione del personale

1. La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata e favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni con le università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.

2. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione. La Regione valorizza altresì il ruolo delle università e delle associazioni professionali in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione e aggiornamento dei docenti e dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.

3. La Regione promuove le attività di qualificazione del personale dell'istruzione e formazione professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

4. La Regione promuove e valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2008.

3. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) rientrano gradualmente nel sistema di istruzione e formazione professionale.

4. Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni per l'esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame.

6. Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera a), e dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione), nonché dell'art. 5, comma 4, e dell'art. 54 della legge regionale n. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico e formativo 2007-2008.

7. Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all'art. 4, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), in materia di istruzione e formazione professionale, fino all'adozione della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'art. 22, comma 4.

Art. 31.

Trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge si realizza secondo gli atti normativi e negoziali adottati anche in sede di Conferenza Stato-regioni o unificata.

Art. 32.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province);

b) il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

c) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia);

d) la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia);

e) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

f) il comma quarto dell'art. 51 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/1983);

g) la legge regionale n. 27 agosto 1983, n. 68 «Modifiche ed aggiunte alla legge regionale n. 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia)»;

h) l'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);

i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono comma dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia, già modificato dall'articolo unico della legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 e poi sostituito dall'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 68);

j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni);

k) la legge regionale n. 9 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell'art. 48 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni);

l) il numero 4 dell'allegato «Elenco disposizioni abrogate» della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale);

m) il comma 35 dell'art. 4 della legge regionale n. 27 gennaio 1998, n. 1 (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);

n) il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978);

o) la lettera z) del comma 1 dell'art. 1 e il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

p) il comma 19 dell'art. 11 e il numero 4 dell'allegato D della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

q) l'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» Collegato 2006);

r) i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

s) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 1/2000);

t) la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 e l'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione);

u) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 3 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione);

v) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 4 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati);

w) il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 1 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati);

x) il regolamento regionale 14 aprile 1982, n. 4 (Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1980 n. 95 - Disciplina della formazione professionale in Lombardia).

2. Il comma 118 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle deliberazioni del consiglio regionale e della giunta regionale rispettivamente di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 22, comma 4.

Art. 33.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale informa il consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel favorire il raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione e nel promuovere l'apprendimento di qualificate competenze.

2. A tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione biennale che fornisca risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura i percorsi formativi previsti dall'art. 11 sono stati attivati nelle diverse province ed aree professionali, quali sono gli esiti in termini di iscrizioni, qualifiche e attestazioni rilasciate;

b) con quali modalità, entità, diffusione territoriale e livello di partecipazione sono state realizzate le iniziative di alternanza scuola-lavoro, di passaggio dall'istruzione all'istruzione e formazione professionale e viceversa e di costituzione dei poli formativi; attraverso quali iniziative la Regione ha sostenuto i servizi e le attività di orientamento;

c) come varia negli anni la composizione della rete degli operatori, prevista al capo III, quali sono le modalità di funzionamento del sistema di accreditamento adottato e quali le principali motivazioni di eventuali esclusioni o cancellazioni dall'albo;

d) in che misura è stato implementato il sistema di certificazione delle competenze acquisite, di cui all'art. 10; quali eccellenze sono emerse sul territorio regionale e quali i criteri individuati nell'erogazione di ulteriori finanziamenti per esse previsti all'art. 28;

e) in che misura la Regione ha finanziato il sistema educativo disciplinato dalla presente legge, a quali fonti di finanziamento ha fatto ricorso e quali sono le ragioni delle eventuali variazioni nel tempo della spesa sostenuta.

3. La giunta regionale presenta al consiglio regionale le risultanze delle attività del valutatore indipendente previste all'art. 27.

4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Per le spese di cui all'art. 2, comma 4, si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente all'UPB 7.2.02.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna».

2. Per le spese di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati all'UPB 2.01.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione».

3. Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 e all'art. 14, commi 1 e 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse regionali, previste dalle leggi regionali n. 31/1980, n. 8/1999, n. 1/2000, attualmente stanziati annualmente all'UPB 2.01.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità» e all'UPB 2.1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione» e con le risorse statali, di cui alle leggi n. 440/1999, n. 144/1999, n. 62/2000, n. 350/2003 stanziati annualmente alle UPB 2.01.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità», 2.1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione», 2.1.1.03.278 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità». Le risorse regionali e statali sopra individuate confluiscono rispettivamente nel «Fondo regionale per il sostegno al percorso educativo» e «Fondo risorse statali per il sostegno al percorso educativo» e sono utilizzate nel rispetto delle sole finalità previste dalle leggi di provenienza.

Per l'esercizio finanziario 2008, la giunta definisce le modalità di utilizzo del fondo.

4. Per le spese di cui all'art. 8, non confluenti nel fondo di cui al comma 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le rimanenti risorse stanziati annualmente alle UPB 2.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità», 2.1.1.03.278 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità».

5. Per le altre spese di cui all'art. 14 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione», 2.1.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità», 2.2.4.02.402 «Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità» e 7.04.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

6. Per le spese di cui all'art. 15 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente alle UPB 2.1.3.02.73 «Formazione superiore, Alta formazione e Università» e 7.04.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

7. Per le spese di cui all'art. 17 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati alle UPB 2.1.4.02.70 «Formazione per tutto l'arco della vita e competitività», 2.2.2.02.13 «Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione» e 7.04.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

8. Per le spese di cui all'art. 19 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati alle UPB 2.1.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità» e 7.04.0.2.237 ((Programmi operativi relativi al FSE».

9. Per le spese di cui all'art. 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati alle UPB 2.2.2.02.13 «Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione», 2.1.3.02.73 «Formazione superiore, Alta formazione e Università» e 7.4.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

10. Per le spese di cui all'art. 27 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente all'UPB 2.2.4.02.402 «Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità».

11. Alle spese di cui all'art. 29 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione» e 7.4.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

12. Per le spese di cui agli articoli 12, 13, 16 e 20 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziati all'UPB 7.4.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

13. All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 agosto 2007

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/429 del 27 luglio 2007).

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate: Nuovo testo dell'art 12 della legge regionale n. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio. Norme di attuazione».

Art. 12.

Interventi regionali complementari

1. Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza dei comuni singoli od associati, la regione:

a) ...;

b) eroga contributi aggiuntivi a fronte di speciali situazioni di necessità, per favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte di adulti e di lavoratori studenti;

c) realizza e diffonde pubblicazioni di contenuto culturale, sociale e storico destinato agli utenti della scuola, con particolare riguardo agli elaborati frutto delle esperienze didattiche delle scuole lombarde, e può concedere contributi alle iniziative di cui al precedente art. 8, secondo comma;

d) eroga contributi straordinari ai comuni per gli interventi integrativi, anche sotto forma di materiale didattico e culturale individuale, di trasporto e di assistenza individuale, a favore dei soggetti portatori di handicap;

e) eroga contributi per la realizzazione di attività di orientamento e di istruzione permanente collegate con la scuola nonché per l'istituzione di corsi di orientamento musicale.

07R0672

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 giugno 2007, n. 13-93/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 15 giugno 2007 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)».

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

1. Al punto 3 della lettera b) del comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e s.m., di seguito denominato Regolamento, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».

Art. 2.

Modificazioni agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 18 del Regolamento, dopo le parole: «di cui agli articoli 20, 22» sono inserite le seguenti: «, 22-bis».

2. Al comma 1 dell'art. 19 del Regolamento, dopo le parole: «e in particolare dagli articoli 20, 22» sono inserite le seguenti: «, 22-bis».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

1. Il comma 2 dell'art. 20 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«2. Ferma restando la disciplina delle variazioni compensative disposta dalle lettere a) e b) del comma 4, dell'art. 27 della legge provinciale di contabilità, relativamente alla lettera c) del medesimo comma, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti storni compensativi di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo. Ciascuno storno dovrà essere contenuto entro il limite massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea di importo inferiore per ciascun esercizio finanziario del bilancio. A seguito degli storni di cui al presente comma, complessivamente il valore di ciascuna area omogenea non potrà variare più del 20% dello stanziamento iniziale per ciascun esercizio finanziario. Gli storni devono essere riferiti a capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa e non possono essere disposti a favore di capitoli di spesa per il personale in attività di servizio e in quiescenza.»

Art. 4.

Modificazioni all'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 27 del Regolamento è aggiunta la seguente:

«d-bis) i direttori d'ufficio o con incarico speciale individuati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 57 della legge provinciale di contabilità;»

Art. 5.

Modificazioni all'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del Regolamento, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

1. Al comma 4 dell'art. 29 del Regolamento, le parole: «della legge provinciale di contabilità provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «della legge provinciale di contabilità» e le parole: «della legge provinciale di contabilità della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della legge provinciale di contabilità» e le parole: «dalla Società Tecnofin trentina S.p.a., tenuto conto di quanto previsto all'art. 15 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cassa del Trentino S.p.a.».

2. Al comma 6 dell'art. 29 del Regolamento, dopo le parole: «per il rimborso di prestiti e mutui» sono inserite le seguenti: «o altre operazioni di indebitamento».

3. Il comma 7 dell'art. 29 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«7. In relazione alle operazioni di indebitamento della Provincia, nei contratti può essere previsto che la decorrenza dell'ammortamento sia posticipata a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento o di altro tipo di operazione finanziaria, e comunque non oltre il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di erogazione; limitatamente ai contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere previsto, altresì, che la decorrenza dell'ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno. I medesimi contratti devono prevedere le modalità di calcolo e di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento. La posticipazione dell'ammortamento e la corresponsione degli interessi di preammortamento potranno avvenire anche tramite operazioni di swap.»

4. Al comma 8 dell'art. 29 del Regolamento, dopo le parole: «emissione di un prestito» sono inserite le seguenti: «o di altro titolo di debito».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

1. Nella rubrica dell'art. 31 del Regolamento, le parole: «per la copertura dei rischi» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 31 del Regolamento, dopo le parole: 1° dicembre 2003, n. 389,» sono aggiunte le seguenti: «che devono essere finalizzate alla copertura dei rischi ovvero all'ottimizzazione della gestione delle risorse rivenienti dalle operazioni di indebitamento, adeguandone l'afflusso all'effettivo impiego. Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse rivenienti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta può altresì autorizzare il riacquisto, anche temporaneo, di propri titoli di debito ovvero emessi da enti pubblici o società a partecipazione provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 31-ter della legge di contabilità provinciale.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 31 del Regolamento è inserito il seguente:

«2-bis. Le operazioni in strumenti derivati, previste ai commi 1 e 2, devono essere improntate a criteri volti ad assicurare il contemporaneo degli obiettivi di riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato e di convenienza economica per il sistema finanziario pubblico provinciale.»

4. Al comma 3 dell'art. 31 del Regolamento, dopo le parole: «tutte le operazioni di debito» sono inserite le seguenti: «o di impegno di pagamento o garanzia connesse a contributi in annualità».

5. Al comma 4 dell'art. 31 del Regolamento è aggiunto il periodo: «La Giunta provinciale può altresì definire ulteriori criteri, motivati da ragioni di prudenza o di opportunità, per l'individuazione della controparte, nonché prevedere il rilascio di garanzie a favore della Provincia.».

6. Al comma 5 dell'art. 31 del Regolamento, le parole: «In ogni caso gli schemi contrattuali delle operazioni derivate concluse dai predetti soggetti devono essere sottoposti alla preventiva valutazione di Tecnofin trentina s.p.a. ai sensi della lettera c-ter) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «e a Cassa del Trentino S.p.a.».

7. Dopo il comma 6 dell'art. 31 del Regolamento è aggiunto il seguente:

«7. Nel caso di ricorso da parte della Provincia alle operazioni previste dal presente articolo, nonché a quelle previste dal comma 2 dell'art. 29, la Giunta provinciale dispone le conseguenti variazioni nella Parte II relativa alle contabilità speciali del bilancio e nelle partite di giro del documento tecnico. I proventi delle medesime operazioni sono contabilizzate tra le entrate proprie in conto capitale.».

Art. 8.

*Modificazioni all'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento, le parole: «di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente, le cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite dalla Provincia o altro ente pubblico, le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche, nonché le altre operazioni» sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'art. 32 del Regolamento, le parole: «Tecnofin trentina S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa del Trentino S.p.a.».

Art. 9.

*Modificazioni all'art. 40 del decreto del Presidente della Provincia
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 40 del Regolamento, dopo le parole: «Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera a), della legge provinciale di contabilità, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente» sono inserite le seguenti: «cui è assegnato il capitolo di spesa» e alla fine del periodo sono aggiunte le parole: «Nel caso in cui sul capitolo operino più dirigenti, la Giunta provinciale individua i soggetti competenti per il riscontro delle verifiche di cui al presente comma.».

Art. 10.

*Modificazioni all'art. 51 del decreto del Presidente della Provincia
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 3 dell'art. 51 del Regolamento, le parole: «il dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione».

Art. 11.

*Modificazioni all'art. 52 del decreto del Presidente della Provincia
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Al comma 1, nel primo e nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 52 del Regolamento le parole: «Il dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione».

Art. 12.

*Modificazioni all'art. 60 del decreto del Presidente della Provincia
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. All'art. 60 del Regolamento, al comma 3 le parole: «e all'assessore cui fa riferimento la struttura stessa» sono soppresse.

Art. 13.

*Modificazioni all'art. 61 del decreto del Presidente della Provincia
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Alla lettera e) e alla lettera f) del comma 1 dell'art. 61 del Regolamento, le parole: «dal competente dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 giugno 2007

Il Presidente della provincia: DELLAI

(Omissis)

07R0614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino» concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 settembre 2007*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulla materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della Provincia;

Visto l'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1275 di data 15 giugno 2007, avente per oggetto: «Modifica al regolamento concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei conti sezione di controllo».

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Operazioni di indebitamento

1. Ai fini dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per i comuni e le comunità, nonché per i loro enti ed organismi strumentali costituiscono indebitamento le forme di finanziamento effettuate tramite:

- a) assunzione di mutui;
- b) emissione di prestiti obbligazionari;

c) aperture di credito;

d) altre operazioni di finanza straordinaria disciplinate dal Titolo VI del regolamento di contabilità provinciale (DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg).

2. Per soggetti individuati al comma 1 non costituiscono indebitamento:

a) le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio;

b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino, direttamente od indirettamente, a totale carico dello Stato, di altra amministrazione pubblica, diversa dalla Provincia, da iscriverne in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

3. Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per la ricapitalizzazione di aziende o società finalizzato al ripiano di perdite.

Art. 2.

Spese di investimento

1. I soggetti previsti dall'art. 1 possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; le entrate acquisite con operazioni di indebitamento hanno destinazione vincolata.

2. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili di utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o di opzioni di acquisto di azioni;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di società controllate, di altri enti od organismi appartenenti al settore della pubblica amministrazione ovvero di altri soggetti e organismi senza fini di lucro;

h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse locale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Art. 3.

Disposizioni generali per il ricorso all'indebitamento

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono effettuare nuove operazioni di indebitamento qualora:

a) abbiano deliberato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui intendono ricorrere all'indebitamento e il bilancio annuale indichi espressamente l'ammontare del ricorso all'indebitamento;

b) sussistano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m.;

c) gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento trovino copertura sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale;

d) siano rispettati gli ulteriori vincoli previsti dalla vigente disciplina.

2. La scelta fra le diverse forme di indebitamento previste all'art. 1, è effettuata tenendo conto degli investimenti da finanziare, dei costi dell'operazione nonché della situazione economico-finanziaria dell'ente.

3. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi; le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d) del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L., sono computate come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a determinare le risultanze finali dell'esercizio.

4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalle altre forme di indebitamento sono iscritti nel bilancio in appropriati interventi secondo quanto disciplinato dall'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e dai singoli regolamenti di contabilità, distinguendo la quota per il pagamento degli interessi, quale spesa corrente, dalla quota per il rimborso del capitale, quale spesa per rimborso di prestiti e mutui.

5. A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni di indebitamento, i soggetti di cui all'art. 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio annuale, nonché accendere ipoteche o altre forme di garanzia previste dalla legge. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere e costituisce titolo esecutivo; questi è tenuto a versare ai creditori l'importo dovuto, alle scadenze prescritte.

6. Relativamente ai finanziamenti concessi ai soggetti di cui all'art. 1 da Cassa del Trentino S.p.A., i contratti, al fine di assicurare il recupero dei crediti della Cassa medesima giunti a scadenza e non assolti, prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 51 della legge di contabilità provinciale (LP 14 settembre 1979, n. 7) con riferimento ai trasferimenti provinciali spettanti ai medesimi soggetti.

Art. 4.

Regole particolari per l'assunzione dei mutui

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono contrarre mutui con Cassa del Trentino S.p.A. o con altri enti e istituti di credito.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dall'Istituto per il credito sportivo, dai consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento può essere articolata come segue:

dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;

dal primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;

dal primo luglio dello stesso anno, per i contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell'anno;

dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) devono essere stabilite le modalità di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le modalità di legge;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dall'autorità statale competente;

g) deve essere prevista l'eventuale facoltà di estinzione anticipata.

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesoreri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

Art. 5.

Prestiti obbligazionari

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono emettere prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 30 del regolamento di contabilità della Provincia.

2. I medesimi soggetti possono emettere titoli obbligazionari con rimborso di capitale in un'unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito secondo quanto disposto dall'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 relativo alla finanza degli enti territoriali.

3. Alle operazioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 del regolamento di contabilità della Provincia.

Art. 6.

Aperture di credito

1. La contrazione di aperture di credito può essere effettuata al fine di adeguare l'afflusso delle risorse finalizzate agli investimenti all'effettivo impiego delle stesse e nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese di investimento finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare del progetto finanziato; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito non ancora riscosse costituiscono residui attivi.

3. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si fa riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. I contratti di apertura di credito devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la controparte è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi del precedente art. 3 comma 5;

b) l'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di cinque anni fermo restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

c) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione; deve essere rispettata la misura massima del tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono fissati dalla competente autorità statale;

d) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

e) le modalità di determinazione e di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;

f) la tipologia delle spese da finanziare.

Art. 7.

Strumenti finanziari derivati

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono ricorrere alle operazioni in strumenti derivati finalizzate alla ristrutturazione del proprio debito o alla copertura dei rischi ed improntate alla riduzione del costo finale del debito ed alla riduzione dell'esposizione dei rischi di mercato.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'art. 31 del regolamento di contabilità della Provincia.

Art. 8.

Estinzione anticipata di operazioni di indebitamento

1. Fermo restando quanto previsto dai contratti di mutuo, i soggetti di cui all'art. 1 possono estinguere anticipatamente i medesimi contratti, anche mediante l'emissione di prestiti obbligazionari o con l'assunzione di nuovi mutui, qualora:

a) l'operazione comporti un vantaggio per l'ente ovvero determini un vantaggio per il sistema finanziario pubblico provinciale nel suo complesso. Tenuto conto della funzione di coordinamento in materia di accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'art. 1 spettante alla Provincia ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Giunta provinciale con proprio provvedimento, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina le condizioni che generano il vantaggio per il sistema finanziario pubblico provinciale;

b) il debito residuo delle singole operazioni non sia inferiore ai limiti stabiliti dalla giunta provinciale.

2. In sede di definizione delle risorse da trasferire ai Comuni ai sensi dell'art. 81 dello Statuto di Autonomia si terrà conto dei vantaggi per il sistema finanziario pubblico provinciale derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

Delega alla provincia per l'estinzione anticipata dei mutui

1. La Provincia nell'ambito delle competenze in materia di finanza locale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), anche ai fini del contenimento dei costi connessi all'indebitamento, promuove l'estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Per i fini del comma 1 l'ente locale con apposita deliberazione dell'organo competente:

a) delega la Provincia, o il soggetto da essa individuata, a procedere nell'operazione di estinzione del mutuo;

b) autorizza l'adozione di tutti gli atti necessari e propedeutici al perfezionamento dell'operazione;

c) rinuncia, in favore della Provincia o del soggetto da essa individuato, alle quote dei trasferimenti provinciali dovuti dalla Provincia all'ente, in misura complessivamente corrispondente alle somme necessarie per consentire le operazioni di estinzione anticipata e comunque in misura non superiore alle rate di ammortamento del debito residuo oggetto di estinzione.

3. Per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui la Provincia può avvalersi di Cassa del Trentino S.p.A. assegnando alla stessa le somme necessarie per consentire tali operazioni.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva le disposizioni attuative di questo comma ivi comprese le condizioni di convenienza per l'effettuazione delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui ai sensi del comma 1.

Art. 10.

Coordinamento dell'accesso ai mercati da parte dei soggetti di cui all'art. 1

1. Al fine di assicurare un efficace coordinamento per l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'art. 1, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può adottare provvedimenti per:

a) indirizzare i soggetti di cui all'art. 1 in ordine al ricorso all'indebitamento;

b) orientare le modalità di scelta delle diverse forme di indebitamento;

c) l'adozione da parte dei medesimi soggetti di altri strumenti di finanza straordinaria previsti al punto d) del comma 1 dell'art. 1.

2. La Provincia può emanare indirizzi per la costituzione, presso Cassa del Trentino, di uno sportello dedicato a fornire consulenza e assistenza ai soggetti di cui all'art. 1 per le operazioni di finanza straordinaria.

Art. 11.

Limiti per il ricorso all'indebitamento

1. Ad avvenuta attuazione delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui di cui al precedente art. 9, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ridetermina, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, i limiti di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. I soggetti individuati all'art. 1 provvedono agli adempimenti di loro competenza, disciplinati dal presente regolamento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Ai fini del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 18, 19-bis, 19-ter e 20 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente della provincia: DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007, registro n. 1, foglio n. 18

07R0722

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 11.

Ordinamento dei servizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività di servizi

1. Ai sensi della presente legge si intende per servizi una prestazione non destinata alla produzione di un bene materiale e che avviene di norma contro corrispettivo. La prestazione di servizio non può essere immagazzinata, conservata o trasportata, essendo il momento della produzione contestuale a quello dell'utilizzo.

2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività di servizio, fatte salve eventuali norme speciali.

Art. 2.

Classificazione delle attività

1. Sono considerate attività di servizi le seguenti attività:

- a) attività bancarie, finanziarie ed assicurative;
- b) poste e telecomunicazioni;
- c) trasporti e magazzinaggio;
- d) attività immobiliare e di noleggio;
- e) informatica, ricerca e sviluppo;
- f) servizi alle imprese;
- g) servizi alla persona;
- h) servizio nel settore della formazione destinabile alla vendita;
- i) sanità ed altri servizi sociali destinabili alla vendita;
- j) altri servizi destinabili alla vendita.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività:

- a) commercio e servizi ad esso strettamente connessi;
- b) libere professioni;
- c) alberghi e pubblici esercizi;
- d) attività artistiche;
- e) pubblica amministrazione;
- f) altri servizi non destinabili alla vendita.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, le attività di servizio, tenuto conto della classificazione delle attività economiche Ateco dell'Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono così suddivise:

- a) attività di servizio in senso stretto;
- b) attività di servizio classificate come artigianali o come industriali.

Art. 3.

Registro delle imprese

1. L'iscrizione delle imprese di servizi nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita un'attività di servizio senza possedere i necessari requisiti professionali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 3.600 euro.

2. La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 16 novembre 2007

DURNWALDER

07R0781

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 12.

Servizi pubblici locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.

2. Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

a) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

b) dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.

3. Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

a) che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e;

b) in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.

Art. 2.

Modalità di gestione ed erogazione

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:

a) società a capitale interamente pubblico;

b) soggetti privati.

Art. 3.

Affidamento a società a capitale interamente pubblico

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), qualora uno o più enti di cui all'art. 1, comma 2:

a) detengano per intero il capitale sociale;

b) esercitino sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

c) la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano.

2. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:

a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della società;

b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le direttive generali per raggiungerli;

c) esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperienza di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità del servizio.

3. La rilevanza dell'attività ai sensi del comma 1, lettera c), è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate.

Art. 4.

Affidamento a soggetti privati tramite concorso

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati ad imprese private idonee da individuarsi attraverso l'espletamento di procedure competitive di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 5.

Affidamento diretto a soggetti privati

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati direttamente a soggetti privati, purché nei loro confronti uno o più degli enti di cui all'art. 1, comma 2, esercitino influenza dominante.

2. Sussiste influenza dominante qualora, in base ai patti parasociali, all'atto costitutivo o allo statuto, gli enti incidano in modo determinante sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche del soggetto privato ed in particolare quando, in detti atti, è loro riservato:

a) il potere di nominare almeno uno dei membri dell'organo di amministrazione;

b) il potere di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di vigilanza appositamente costituito, al fine di assicurare la coerenza delle decisioni aziendali rispetto al servizio affidato;

c) il potere di sciogliere l'organo di amministrazione o l'organo di vigilanza, nell'ipotesi di dimissioni anche di uno solo dei suoi membri.

3. L'organo di vigilanza di cui al comma 2 formula, in particolare, valutazioni e proposte in merito alle decisioni attinenti:

a) l'ampliamento dell'oggetto sociale a settori diversi rispetto a quelli del servizio affidato;

b) l'ingresso di nuovi soci;

c) l'espansione operativa oltre i limiti territoriali del servizio affidato;

d) aspetti in contrasto con la gestione degli obblighi di servizio assunti.

4. Nell'ipotesi che l'organo di amministrazione non aderisca alle modifiche proposte dall'organo di vigilanza, lo stesso può rimettere la questione per la decisione finale ad un comitato di tre saggi, di cui uno nominato dall'organo di amministrazione, uno dall'organo di vigilanza ed il terzo dagli enti, previa intesa fra loro.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 16 novembre 2007

DURNWALDER

07R0782

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 2007, n. 13.

Disciplina del servizio di soccorso alpino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze e compiti

1. La Provincia Autonoma di Bolzano affida il Servizio di soccorso alpino, tramite la stipulazione di una convenzione, all'organizzazione «Bergrettungsdienst im Alpenverein Stidtirol», di seguito denominata Soccorso alpino BRD-AVS, e all'organizzazione «Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS», di seguito denominata Soccorso alpino CNSAS Alto Adige.

2. Nelle zone montane, impervie e sotterranee della provincia di Bolzano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige svolgono i seguenti compiti:

- a) prevenzione di infortuni e attività di informazione;
- b) ricerca di dispersi;
- c) soccorso e salvataggio di persone infortunate o in pericolo;
- d) recupero di persone, animali e cose.

3. In caso di intervento anche di altri enti o organizzazioni, il o la responsabile del competente Soccorso alpino BRD-AVS o CNSAS Alto Adige coordina l'intervento.

4. La competenza è esclusiva dei Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, se i compiti di cui al comma 2 sono svolti in zone colpite da valanghe, in zone ostiche o, in generale, in zone ove gli interventi richiedono una formazione specifica e un'ideale attrezzatura alpinistica nonché conoscenze tecniche di soccorso alpino.

5. In caso di grandi emergenze o calamità, le autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'art. 2, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, coordinano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige.

6. Sono fatte salve le competenze del Servizio antincendi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.

Art. 2.

Finanziamento e sistemazione

1. La Giunta provinciale può concedere ai Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei compiti affidati, un finanziamento fino al 100 per cento delle spese correnti annuali. Le relative modalità sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 1. Sul finanziamento può essere concesso un anticipo fino al limite massimo dell'80 per cento.

2. Di norma i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.

3. Alla copertura della spesa per gli interventi ai sensi della presente legge a carico dell'esercizio 2007 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 03110 (capitolo 03110.20) del bilancio provinciale 2007, autorizzate ai sensi della legge abrogata con il successivo art. 3.

4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 3.

Abrogazione

1. La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, e successive modifiche, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 10 dicembre 2007

DURNWALDER

(Omissis)

08R0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2007, n. 37.**Regolamento sull'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 24 luglio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 del 29 maggio 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di tatuaggio e piercing da chiunque svolte.

2. Per tatuaggio si intende qualsiasi colorazione ottenuta con l'introduzione o la penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure, ivi compresi il trucco semipermanente e permanente.

3. Per piercing si intende l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio o piercing è subordinato al rilascio, da parte del servizio igiene e sanità pubblica territorialmente competente, di seguito denominato servizio, dell'autorizzazione relativa ai locali, agli impianti ed alle attrezzature che si intendono destinare al suddetto scopo, previo sopralluogo per accertare la sussistenza dei requisiti igienici e sanitari strutturali e delle attrezzature.

2. Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente, l'attività di cui all'art. 1, deve dimostrare di aver frequentato positivamente uno dei corsi di formazione sulle norme igieniche e comportamentali di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 3.

Orafi e argentieri, orafe e argentiere

1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, coloro che applicano esclusivamente orecchini mediante la foratura del lobo dell'orecchio, compresi le orafe, gli orafi, le argentiere e gli argentieri iscritti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare la foratura del lobo dell'orecchio utilizzando esclusivamente l'apposito dispositivo a cartuccia monouso o cartuccia protettiva e relativi pre-orecchini confezionati in blister sterile. L'utilizzo dei dispositivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.

3. Devono essere utilizzati pre-orecchini in confezione integra e sigillata che rispettino le direttive in vigore relative ai metalli biocompatibili e il cui imballo sia contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo.

4. I soggetti di cui al comma 1, prima di eseguire la foratura, devono:

- a) indossare guanti monouso in lattice o in altro materiale in caso di allergia al lattice;
- b) effettuare una valutazione dello stato della cute del lobo dell'orecchio per accertarne l'integrità;
- c) disinfettare la cute.

5. Dopo ogni utilizzo lo strumento deve essere sottoposto a lavaggio e disinfezione.

Art. 4.

Corso di formazione

1. È ammesso ai corsi di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing chi ha superato positivamente la scuola dell'obbligo ed ha raggiunto la maggiore età.

2. La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con enti ed associazioni cui affidare la gestione e l'organizzazione dei corsi.

3. Il programma d'insegnamento del corso di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing della durata di almeno 30 ore, comprende le seguenti materie:

- a) cute e mucose: anatomia macroscopica;
- b) sistemi di difesa della cute e delle mucose;
- c) la cute infiammata: le infezioni cutanee;
- d) principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione;
- e) principali infezioni a trasmissione parenterale e malattie trasmesse sessualmente: precauzioni universali e profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B);
- f) disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti;
- g) il tatuaggio;
- h) chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi, i metalli;
- i) allergie ai costituenti dei tatuaggi e ai metalli;
- j) granulomi e cheloidi;
- k) reazioni isomorfe in portatori di malattia psoriasica e lichen ruber planus;
- l) principali rischi per la salute con particolare riguardo alle problematiche inerenti la cicatrizzazione e le possibili conseguenze invalidanti permanenti connessi con le pratiche di tatuaggio o piercing;
- m) linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti (dimostrazioni pratiche);
- n) norme di settore.

4. Possono essere nominati docenti:

- a) medici abilitati all'esercizio della professione, esperti nella materia di insegnamento;
- b) altre persone esperte, particolarmente preparate nelle materie e nelle tecniche che sono oggetto di insegnamento.

5. Al termine del corso i partecipanti e le partecipanti sostengono, davanti ad un'apposita commissione formata da tre docenti del corso, un esame orale sugli argomenti trattati. È ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno due terzi delle lezioni. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte da un funzionario o una funzionaria della Ripartizione provinciale sanità o da un collaboratore o una collaboratrice dell'istituzione che gestisce il corso.

Art. 5.

Corsi equipollenti

1. Sono considerati equipollenti al corso di formazione di cui all'art. 4, tutti i corsi di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing, frequentati fuori dal territorio provinciale, se conformi alle linee guida fornite dal Ministero della salute.

2. L'Ufficio formazione del personale sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano dichiara l'equipollenza dei titoli conseguiti fuori dal territorio provinciale.

Art. 6.

Requisiti strutturali ed impiantistici

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte in locali aventi destinazione d'uso commercio al dettaglio, terziario o abitazione.

2. Lo spazio dove viene effettuata l'attività di tatuaggio o piercing deve essere separato dalla sala di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Deve esistere, inoltre, una separazione netta fra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali. L'obbligo di separare nettamente i locali sussiste anche per gli istituti estetici ove si effettua il trucco permanente o semipermanente.

3. Il pavimento e le pareti degli spazi dove viene effettuata l'attività devono essere rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di metri due.

4. La struttura deve essere dotata di servizio igienico.

5. Nei locali ove si svolgono le attività di tatuaggio o piercing, gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche di settore previste per i locali ad uso estetico e ciò deve essere espressamente menzionato nella dichiarazione di conformità rilasciata al sensi della vigente normativa.

Art. 7.

Prescrizioni igienico-sanitarie

1. Prima dell'esecuzione delle procedure, l'operatore o l'operatrice deve valutare lo stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare, il tatuaggio o il piercing non devono essere eseguiti su zone corporee affette da lesioni cutanee o delle mucose o in presenza di ustioni o esiti di ustioni.

2. Gli operatori, i loro collaboratori e le collaboratrici devono indossare guanti di cui all'art. 3, comma 4 lettera a) in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue e devono detergersi le mani con un prodotto antisettico prima e dopo l'esecuzione del tatuaggio o del piercing. Essi devono usare la maschera protettiva e il camice monouso anche non sterile.

3. Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o che comunque vengono a contatto con superfici cutanee o con annessi cutanei, devono essere sempre monouso.

4. Dopo l'utilizzo, tutti i materiali non monouso devono essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV, quindi accuratamente lavati ed asciugati e sottoposti a sterilizzazione con calore umido, utilizzando all'uopo idonee apparecchiature conformi a quanto previsto dalle vigenti leggi e dalle vigenti norme tecniche. Qualora la natura di determinati materiali non permetta tecnicamente la sterilizzazione con calore umido, la stessa può essere sostituita con la disinfezione ad alto livello.

5. Nel caso di utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido e che gli aghi siano monouso.

6. I pigmenti da utilizzare devono essere innocui, atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione delle modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si ritiene sufficiente la autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi devono essere dotati di valvole di non ritorno.

7. I contenitori dei pigmenti devono essere di piccole dimensioni e monouso ed eliminati dopo l'impiego sul singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

8. Il circuito attraverso il quale passano i pigmenti deve essere sostituito, unitamente al contenitore, al termine di ogni singolo trattamento.

9. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non devono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti devono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

10. La biancheria non monouso, eventualmente sporca di sangue o contaminata da altri liquidi biologici, deve essere maneggiata quanto meno possibile e raccolta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo. Il lavaggio deve essere effettuato ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

11. Tutti i materiali monouso utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della puntura, quali cotone idrofilo, carta, ecc., nonché gli aghi ed i taglienti, sono considerati rifiuti pericolosi, soggetti alle procedure di smaltimento di cui alle norme di settore.

12. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

13. Sono vietate la detenzione e la somministrazione di farmaci e prodotti anestetici.

Art. 8.

Esercizio temporaneo

1. Nell'ambito di manifestazioni occasionali, è ammesso l'esercizio temporaneo delle attività di tatuaggio o piercing, previa autorizzazione del Servizio.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione della rispondenza a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 7.

3. Devono essere inoltre garantite le seguenti condizioni di sicurezza:

a) predisposizione di aree, anche prefabbricate, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte zone per l'attesa, per l'esecuzione delle pratiche, per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, per la detenzione dei presidi e materiali sporchi. Nel caso non sia possibile realizzare un'area per la sterilizzazione dei materiali per ogni singolo operatore o operatrice, è possibile realizzarne una comune;

b) utilizzo di pannelli trasparenti per garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel caso di osservazione delle attività da parte di spettatori;

c) presenza di acqua potabile calda e fredda, e allacciamento degli scarichi alla fognatura.

4. Almeno sette giorni prima della data di inizio della manifestazione occasionale, devono essere fornite al Servizio tutte le informazioni necessarie per la valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti, nonché l'elenco delle persone che effettuano le attività di tatuaggio o piercing.

Art. 9.

Accesso alle prestazioni

1. All'operatore o operatrice è consentito effettuare prestazioni di tatuaggio o piercing solo su soggetti maggiorenni o su minorenni se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 10.

Vigilanza

1. Il personale ispettivo di vigilanza sanitaria del Servizio vigila sull'applicazione delle norme del presente regolamento.

2. In caso di esercizio senza autorizzazione ovvero insussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, il Servizio dispone la cessazione immediata delle attività di tatuaggio o piercing.

3. La sospensione dell'esercizio dell'attività è disposta, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, nei casi di insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8.

4. Nell'ambito delle sole manifestazioni temporanee, la cessazione e la sospensione immediata dell'attività possono essere disposte provvisoriamente dal competente personale ispettivo di vigilanza sanitaria.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, devono adeguare i locali ove si svolge l'attività alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 5, entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1999, n. 56, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 giugno 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2007, registro 1, foglio 22

07R0576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 giugno 2007, n. 38.

Autorizzazione provinciale delle agenzie per il lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 21 agosto 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1838 del 4 giugno 2007.

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Albo delle agenzie per il lavoro

1. Presso la Ripartizione provinciale Lavoro è istituito l'Albo provinciale delle agenzie per il lavoro, di seguito denominato Albo provinciale. L'Albo provinciale è composto da tre sezioni:

a) sezione 1: agenzie di intermediazione di lavoro;

b) sezione 2: agenzie di ricerca e selezione di personale;

c) sezione 3: agenzie di supporto al ricollocamento professionale.

Art. 2.*Autorizzazioni*

1. L'iscrizione provvisoria di un'agenzia per il lavoro nell'Albo provinciale avviene su richiesta dell'agenzia interessata e previa verifica dei requisiti elencati agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Alla richiesta descrizione e di autorizzazione provvisoria è allegata una descrizione dettagliata, dalla quale risulta il possesso dei requisiti organizzativi ed economici prescritti per l'attività richiesta.

2. Le agenzie per il lavoro iscritte nella sezione 1 sono iscritte d'ufficio anche nelle sezioni 2 e 3.

3. L'autorizzazione provvisoria ha una validità di due anni, decorsi i quali l'agenzia interessata ha 30 giorni di tempo per richiedere il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato. La Ripartizione provinciale lavoro verifica se l'attività svolta durante il periodo d'autorizzazione provvisoria sia stata corretta e, in caso di esito positivo della verifica, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 60 giorni.

4. Il Direttore della Ripartizione provinciale lavoro rilascia l'autorizzazione provvisoria e quella a tempo indeterminato.

Art. 3.*Requisiti*

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione 1 sono:

a) la costituzione dell'agenzia in forma di società di capitali ovvero cooperativa, con sede legale o una sua dipendenza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea; non è ammessa la forma del consorzio;

b) capitale sociale versato non inferiore a Euro 50.000,00;

c) l'attività di intermediazione al lavoro deve costituire l'oggetto sociale prevalente.

2. I requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione 2 sono:

a) la costituzione dell'agenzia in forma di società di capitali o società di persone ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, con sede legale o una sua dipendenza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) capitale sociale versato non inferiore a Euro 25.000,00;

c) l'attività di ricerca e selezione del personale deve costituire l'oggetto sociale, anche se non esclusivo.

3. I requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione 3 sono:

a) la costituzione dell'agenzia in forma di società di capitali o società di persone ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, con sede legale o una sua dipendenza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) capitale sociale versato non inferiore a Euro 25.000,00;

c) l'attività di supporto al ricollocamento professionale deve costituire l'oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Art. 4.*Personale*

1. Per l'iscrizione nell'Albo provinciale è richiesta la seguente dotazione minima di personale:

a) tre unità di lavoro qualificate nella sede principale e 1,5 unità di lavoro qualificate in eventuali sedi secondarie per le agenzie di intermediazione di lavoro;

b) due unità di lavoro qualificate nella sede principale ed un'unità di lavoro qualificata in eventuali sedi secondarie per le agenzie di ricerca e selezione di personale e per le agenzie di supporto al ricollocamento professionale.

2. La qualifica può essere comprovata da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita come dirigente, quadro, funzionario o funzionaria oppure come professionista, nel campo della

ricerca o gestione del personale, della fornitura di lavoro temporaneo, della formazione o dell'orientamento professionale e delle relazioni sindacali. Al fini del conteggio degli anni di esperienza professionale sono computati anche i percorsi formativi di durata non inferiore ad un anno, organizzati dall'amministrazione provinciale oppure dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale. L'iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo alternativo all'esperienza professionale.

3. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari non devono aver subito condanne penali, anche non definitive, né essere stati assoggettati alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni di cui alle leggi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia di lavoro o di previdenza sociale. Non devono, altresì, essere sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche.

Art. 5.*Locali*

1. L'agenzia deve disporre di appositi locali e di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività.

2. I locali devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio.

3. I locali devono essere accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

4. All'esterno ed all'interno dell'agenzia sono esposti in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e l'orario di apertura al pubblico. All'interno è indicato inoltre l'organigramma con le funzioni dei singoli collaboratori ed il o la responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 6.*Comunicazione dati*

1. L'Albo provinciale delle agenzie per il lavoro è pubblicato sul sito internet della Ripartizione provinciale Lavoro.

2. Le agenzie iscritte nell'Albo provinciale conferiscono i dati raccolti nella borsa elettronica del lavoro provinciale, garantendo altresì l'aggiornamento e, se necessario, la cancellazione dei dati inseriti, ed offrono ogni altra collaborazione necessaria.

3. La Ripartizione provinciale lavoro mette a disposizione delle agenzie autorizzate un accesso alla borsa lavoro. I costi per l'accesso e l'attrezzatura necessaria sono a carico dell'agenzia interessata.

Art. 7.*Obbligo di comunicazioni*

Le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale lavoro l'organigramma aziendale di ogni unità organizzativa. Entro il termine di 30 giorni le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale Lavoro ogni variazione relativa a spostamenti di sede, aperture di filiali, cessazione dell'attività o variazioni riguardanti i responsabili dei servizi.

Art. 8.*Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. La Ripartizione provinciale lavoro può verificare in qualsiasi momento se l'attività è svolta correttamente e se permangono in capo all'agenzia i requisiti economici ed organizzativi. A tal riguardo le agenzie autorizzate sono obbligate a fornire i dati richiesti.

2. Qualora non sussistano più i requisiti o l'attività non sia più svolta in modo corretto o continuativo, la Ripartizione provinciale lavoro informa l'agenzia interessata, invitandola ad uniformarsi alle prescrizioni entro 60 giorni. Se l'agenzia non provvede, il Direttore della Ripartizione sospende e, nei casi più gravi, revoca l'autorizzazione. In tal caso l'agenzia interessata è cancellata dall'Albo provinciale con contestuale comunicazione al competente Ministero.

Art. 9.

Divieto di cessione

1. Sia l'autorizzazione provvisoria che l'autorizzazione a tempo indeterminato non possono essere oggetto di transazione commerciale nemmeno con l'utilizzo di contratti atipici oppure a titolo gratuito. Questo vale anche per la cessione parziale dell'attività autorizzata.

2. Un eventuale trasferimento oppure una fusione, in caso di creazione di una nuova o diversa società non autorizzata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 giugno 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2007, registro n. 1, foglio n. 25

07R0610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 giugno 2007, n. 39.

Assistenza diurna agli anziani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 21 agosto 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2001 del 11 giugno 2007;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assistenza diurna agli anziani prevista dall'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La gestione di questo servizio è delegata ai comuni in base all'art. 10, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2.

Definizione

1. L'assistenza diurna agli anziani consiste in:

a) gestione di un centro di assistenza diurna all'uopo autorizzata;

b) accoglienza fino ad un massimo di tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza.

2. Il centro di assistenza diurna per anziani e l'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza sono servizi di assistenza aperta, alternativi a quelli di carattere residenziale, che offrono accoglienza, di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio oppure necessitano di un'assistenza che non può essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale.

3. Nel centro di assistenza diurna e nei servizi di assistenza diurna delle case di riposo/centri di degenza non possono essere accolte persone anziane totalmente non autosufficienti, se non in casi eccezionali, per tempi limitati.

4. L'assistenza diurna si articola in:

a) assistenza diurna;

b) assistenza diurna prolungata;

c) assistenza diurna per mezza giornata.

Art. 3.

Autorizzazione alla gestione del centro di assistenza diurna per anziani

1. L'istituzione di un centro di assistenza diurna deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera u) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente o l'istituzione deve presentare apposita domanda al Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali, corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di costituzione dell'ente o istituzione;

b) copia dello statuto o regolamento;

c) piano di finanziamento dell'attività del centro di assistenza diurna;

d) descrizione dell'organizzazione interna del servizio;

e) indicazione del dirigente responsabile del centro di assistenza diurna;

f) elenco della dotazione del personale e rispettiva qualifica professionale;

g) indicazione della sede del centro di assistenza diurna.

3. Il Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, dopo aver valutato l'idoneità della struttura e la qualità del servizio offerto.

4. Contro il diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

Art. 4.

Gestione del centro di assistenza diurna per anziani

1. Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

2. In caso di gestione di un centro di assistenza diurna in forma non diretta, le condizioni per la gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale devono risultare dalla convenzione di cui al comma 1, che deve comunque contenere:

a) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone anziane;

b) le tariffe a carico degli utenti, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;

c) le modalità per la rilevazione della situazione economica delle famiglie che richiedono il calcolo per una tariffa ridotta ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche;

d) le modalità per l'emissione della fattura verso gli utenti e le famiglie obbligate a partecipare alla tariffa nonché le modalità di pagamento del costo da parte degli enti gestori dei servizi sociali ai gestori eroganti il servizio stesso.

Art. 5.

Struttura ed organizzazione del centro di assistenza diurna per anziani

1. Il centro di assistenza diurna per anziani dispone della capacità ricettiva per l'accoglienza da un minimo di 8 ad un massimo di 25 utenti contemporaneamente.

2. I centri di assistenza diurna per anziani integrati in case di riposo/centri di degenza devono essere ben individuabili sia dal punto di vista della collocazione interna, che dell'organizzazione e dell'organico del personale proprio, per garantire agli utenti un'assistenza adeguata. In essi gli utenti possono usufruire delle offerte di servizi e dei locali della struttura ospitante.

3. I centri di assistenza diurna per anziani garantiscono:

- a) un soggiorno;
- b) una sala da pranzo;
- c) locali di riposo;
- d) servizi igienici;
- e) spazi aperti necessari per l'assistenza.

Art. 6.

Personale del centro di assistenza diurna per anziani

1. Per l'assistenza diretta degli utenti del centro di assistenza diurna per anziani è previsto, come criterio indicativo, un rapporto assistente-assistito di uno a quattro.

2. Nel centro di assistenza diurna per anziani deve essere garantita la presenza continua di almeno una persona in possesso di uno dei seguenti diplomi:

- a) assistente geriatrico o familiare;
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) operatore socio-assistenziale;
- d) infermiere professionale.

Almeno un terzo del personale assistenziale necessario deve essere in possesso di uno dei diplomi sopra indicati, il rimanente personale assistenziale deve essere in possesso del diploma di ausiliario socio-assistenziale oppure del diploma di operatore socio-sanitario.

3. L'assistenza infermieristica è garantita, nella misura necessaria, dal personale qualificato del distretto sanitario ovvero dal personale sanitario della casa di riposo/centro di degenza.

Art. 7.

Costi e tariffe del centro di assistenza diurna per anziani

1. L'ente o l'istituzione che gestisce il servizio calcola ogni anno entro il 30 novembre per l'anno seguente, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, i costi omnicomprensivi del centro di assistenza diurna per anziani e stabilisce la tariffa giornaliera.

Art. 8.

Assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza

1. L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza avviene insieme agli ospiti della casa e viene garantita attraverso la dotazione organica e strutturale già esistente senza ulteriori maggiorazioni.

2. Devono essere previste possibilità di riposo idonee (poltrone da riposo, letti).

3. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le tariffe in anticipo.

4. La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente la comunità comprensoriale e l'ufficio provinciale competenti circa l'inizio del servizio di assistenza diurna per anziani.

Art. 9.

Compartecipazione alla tariffa

1. Gli utenti e i familiari dichiarano nella domanda di ammissione:

- a) di pagare la tariffa intera, con documentazione di delega bancaria o con ordine permanente presso la banca;
- b) di chiedere l'esame della propria situazione economica ai fini dell'applicazione di una tariffa ridotta.

Art. 10.

Contributi per investimenti

1. Ai fini dell'erogazione di contributi agli enti privati e alle istituzioni pubbliche per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione degli immobili, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività assistenziale di cui all'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, trovano applicazione i criteri per l'erogazione dei contributi previsti per il riadattamento e la manutenzione di immobili destinati a case di riposo.

Art. 11.

Norme transitorie

1. I centri di assistenza diurna per anziani con una capacità ricettiva inferiore a 8 utenti devono adeguarsi al nuovo standard entro due anni.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2001, n. 44, è abrogato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 giugno 2007

Il Presidente della provincia: DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, il 1° agosto 2007, registro n. 1, foglio n. 24

07R0611

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 48.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008 -2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 4 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Entrata

1. È approvato in euro 7.066.882.670,00 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

2. È approvato in euro 6.866.748.389,00 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2008, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 697.097.555,00 risultante al 1° gennaio 2008.

Art. 2.

Residui attivi

1. Il totale generale dei residui attivi presunt al 31 dicembre 2007 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008 è di euro 4.626.456.266,00.

Art. 3.

Accertamento, riscossione e versamento

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2008 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

Spesa

1. È approvato in euro 7.066.882.670,00 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

2. È approvato in euro 6.866.748.389,00 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

Art. 5.

Residui passivi

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2007 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008 è di euro 3.731.691.534,00.

Art. 6.

Unità previsionali di base

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

Art. 7.

Contabilità Speciali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa, per complessivi euro 2.526.400.000,00.

Art. 8.

Autonomia del Consiglio regionale

1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 è al 1° gennaio 2005 denominata «Funzionamento del Consiglio Regionale».

2. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 «Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo» è approvato l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 del Consiglio regionale, nei limiti dello stanziamento contenuto nell'unità previsionale di base 1° gennaio 2005 del Bilancio della Regione.

Art. 9.

Autorizzazione per impegni e pagamenti

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2008, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge.

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2008, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

Art. 10.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008 previsto dall'art. 17 della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 11.

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di euro 1.591.862.287,00 riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.03) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) allegato alla presente legge, a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, e dei capitoli riportati nella tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2008 allegata alla presente legge.

Art. 12.

Residui passivi spese in conto capitale

1. È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di euro 60.000.000,00.

2. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della direzione competente:

della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza;

dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 13.

Residui passivi spese correnti

1. È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di euro 6.000.000,00.

2. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della direzione competente:

della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza;

dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 14.

Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui» con lo stanziamento per competenza di euro 530.000.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera c) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo stanziamento per competenza di euro 862.718.535,00.

3. I capitoli di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed i capitoli di cui agli articoli 12 e 13 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad euro 1.392.718.535,00 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11.

4. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie», ai sensi dell'art. 18 comma 3 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

2. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

3. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi dell'elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.

Art. 16.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

2. I prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» sono disposti mediante decreto del Presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima da trasmettere alla Presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla adozione.

Art. 17.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti» con uno stanziamento di euro 90.000.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l'iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale» con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ne ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 18.

Variazioni al bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

Art. 19.

Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.

2. Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i direttori interessati.

3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del servizio bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7, dell'art. 25, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal servizio affari della Giunta.

Art. 20.

Rinumerozione dei capitoli

1. La Giunta regionale può procedere nel corso dell'esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative U.P.B.

Art. 21.

Garanzie prestate dalla Regione

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

Art. 22.

Variazioni relative alle contabilità speciali

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di legge statali.

Art. 23.

Restituzioni di importi a destinazione vincolata

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

Art. 24.

Pubblicità degli atti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di entrata e di spesa che non sono più utilizzabili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.

2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione bilancio del Consiglio regionale.

Art. 25.

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

Art. 26.

Mutui passivi

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 2008 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di euro 25.000.000,00 conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:

tasso massimo: 6,00%;

durata massima del periodo di ammortamento: anni 30, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.

3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2007 e di quelli per i quali si autorizza la contrazione a valere per l'anno 2008, pari a presumibili euro 82.000.000,00, sono iscritte nei capitoli appartenenti alle U.P.B. 16.01.002 e 16.03.002 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi e venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.

4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo e per il rifinanziamento dei mutui pregressi, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.

Art. 27.

Annullamento dei diritti di credito

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di estinzione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in € 10,00.

Art. 28.

Limite per gli impegni

1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

2. L'operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

Art. 29.

Erogazione delle spese

1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di nonna, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 270 e dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 30.

Disposizioni per i pagamenti

1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

Art. 31.

Bilancio pluriennale

1. È approvato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 il bilancio relativo al triennio 2008 - 2010 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2008.

Art. 32.

Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T.

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia regionale per l'informatica e la Telematica - A.R.I.T.

2. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.I.T.:

euro 900.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 - per spese di funzionamento;

euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 - per spese di investimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 33.

Ente Abruzzo lavoro

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Ente Abruzzo lavoro;

2. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo lavoro:

euro 650.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 - per attività ed iniziative dell'istituto.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 34.

Aziende per il diritto allo studio universitario

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2008 delle aziende per il diritto allo studio universitario di Teramo, Chieti e L'Aquila.

2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette aziende:

euro 7.400.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511, per spese correnti;

euro 0,00 al capitolo 10.01.001 - 42322, per spese in conto capitale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 35.

Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo - A.R.S.S.A.

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo - A.R.S.S.A.

2. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.:

euro 13.229.000,00 al capitolo 07.01.015 - 101580 - per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

euro 1.500.000,00 al capitolo 07.02.017 - 102380 - per attività ed iniziative d'istituto.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 36.

Azienda di Promozione turistica regionale - A.P.T.R.

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Azienda di promozione turistica regionale - A.P.T.R.

2. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 3 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.P.T.R.:

euro 4.000.000,00 al cap. 09.01.002 - 241585 - per contributi per il funzionamento dell'Azienda.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Azienda di promozione turistica regionale - A.P.T.R. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 37.

Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.

2. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.R.T.A.:

euro 1.400.000,00 al cap. 05.01.020 - 291550 - per il funzionamento dell'Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 38.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione, con effetto dal 1° gennaio 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 dicembre 2007

DEL TURCO

(Omissis)

08R0140

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 novembre 2007, n. 21.

Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 9 novembre 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Decorrenza dei termini per l'inizio dell'attività delle strutture di vendita

1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28, come integrato dal comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 20, è sostituita dalla seguente:

«a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle per le quali è in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di decadenza si applicano dalla data del rilascio.».

Art. 2.

Procedure in materia di ampliamento di strutture di vendita

1. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole «strutture esistenti» sono aggiunte le parole «come sopra autorizzate».

Art. 3.

Trasferimento di strutture di vendita

1. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole «il trasferimento» sono aggiunte le parole «anche parziale».

Art. 4.

Promozione di centri commerciali naturali

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole «di concerto con l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.».

Art. 5.

*Consorzi per il ripopolamento ittico.
Organi di gestione*

1. Al comma 2 dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, ed integrato dall'art. 63, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono soppresse le parole «I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione»

Art. 6.

*Consiglio regionale della pesca.
Modifica della composizione*

1. Al comma 1 dell'art. 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere *d*), *g*), *n*), *q*), *t*), *u*), *v*) sono soppresse;

b) la lettera *f*) viene così sostituita:

«*f*) due rappresentanti designati dal consiglio nazionale delle ricerche (CNR), operanti in Sicilia»;

c) alla lettera *m*), le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite con le parole «cinque rappresentanti»;

d) la lettera *o*) viene così sostituita:

«*o*) due rappresentanti delle imprese di pesca.

Art. 7.

*Provvedimenti inerenti la rendicontazione
delle misure del POR/FSE 2000-2006*

1. Al fine di definire le procedure di chiusura delle iniziative realizzate nell'ambito degli interventi finanziati dal POR Sicilia 2000-2006, i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dalle predette iniziative utilizzando le dichiarazioni, redatte ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento ed asseverate da un professionista fra quelli indicati all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tali attestazioni costituiscono quantificazione delle certificazioni di spesa dei finanziamenti ricevuti e sono assoggettate ai controlli a campione in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 8.

*Disposizioni in materia di spesa dell'assessorato
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca*

1. L'art. 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attività dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 9.

*Reiscrizione in bilancio di economie realizzate
in materia di occupazione*

1. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione; sulla base della vigente legislazione regionale, ivi comprese le finalità previste dal fondo unico per il precariato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 novembre 2007

CUFFARO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio, artigianato e la pesca*

BENINATI

*Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale
la formazione professionale e l'emigrazione*

FORMICA

(Omissis)

08R0013

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 7.

Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'11 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione e al fine decreto-legge esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in coerenza con i principi stabiliti dall'Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l'innovazione e il capitale umano e in armonia con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea n. 251 dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, con la presente legge intende promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

2. A tale scopo la Regione si pone i seguenti obiettivi:

a) promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica;

b) sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano altamente qualificato;

c) sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione;

d) razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca;

e) sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale, o di base, e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa.

Art. 2.

Alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca scientifica e innovazione tecnologica

1. La Regione, al fine di sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema della ricerca in Sardegna un capitale umano altamente qualificato:

a) favorisce l'alta formazione dei giovani ricercatori attraverso la concessione di contributi individuali a fondo perduto o altre forme di incentivi per la partecipazione a programmi di studio e di lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale;

b) favorisce accordi, promuove e finanzia forme di collaborazione tra imprese ed enti di ricerca pubblici e privati e università della Sardegna e tra questi e i centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale al di fuori del territorio regionale;

c) promuove l'inserimento di ricercatori altamente qualificati nel sistema regionale della ricerca e delle imprese, anche attraverso il cofinanziamento di progetti di ricerca, l'istituzione di borse per l'inserimento lavorativo e, limitatamente alle università e agli enti pubblici di ricerca, attraverso il finanziamento di contratti di lavoro pluriennali rinnovabili e di progetti di ricerca;

d) prevede incentivi per le imprese della Sardegna che investono nell'alta formazione svolta dalle università e da altri centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale.

Art. 3.

Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca

1. La Regione, allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica fondamentale, o di base, e applicata nel proprio territorio:

a) favorisce la realizzazione di centri di eccellenza per la ricerca scientifica e sostiene l'attività di quelli riconosciuti dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo;

b) incentiva la creazione di consorzi o altre forme associative tra università, enti e centri di ricerca pubblici e privati e imprese;

c) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di base di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali presentati da università ed enti pubblici di ricerca; la quota per i suddetti interventi non dovrà essere inferiore all'1 per cento delle compartecipazioni all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo presentati da imprese, università ed enti e centri di ricerca pubblici e privati e da consorzi o altre forme associative tra questi soggetti aventi sede in Sardegna;

e) facilita, attraverso apposite intese, l'utilizzo da parte dei ricercatori operanti in Sardegna delle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l'accesso alle informazioni della biblioteca scientifica regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

f) istituisce premi annuali da assegnare a ricercatori per pubblicazioni scientifiche di eccellenza realizzate in Sardegna.

Art. 4.

Divulgazione dell'informazione e della cultura scientifica

1. La Regione al fine di contribuire alla divulgazione della cultura scientifica in Sardegna:

a) sostiene, in collaborazione con le università, gli enti e i centri pubblici di ricerca, la realizzazione degli obiettivi didattici tramite programmi scientifici integrati con i *curriculum* scolastici;

b) promuove la costituzione, anche attraverso l'utilizzo e il potenziamento del patrimonio scientifico delle biblioteche delle università della Sardegna, di una biblioteca scientifica regionale in rete con altre biblioteche pubbliche e private;

e) istituisce il premio regionale biennale «A scuola di scienza» destinato agli studenti delle scuole medie di secondo grado per progetti che testimonino evidenti capacità ideative e tecnico-pratiche.

Art. 5.

Trasferimento di conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche

1. La Regione al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche presso le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonché lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative in Sardegna:

a) promuove l'avvio di iniziative imprenditoriali basate sulla conoscenza prodotta in Sardegna dalle università e dagli enti e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano una ricaduta economica ed occupazionale;

b) sostiene, per un periodo di tempo non superiore a due anni, la proprietà intellettuale di scoperte di particolare interesse realizzate dalle università e dagli enti e centri pubblici di ricerca operanti in Sardegna;

c) sostiene programmi per favorire il distacco temporaneo di ricercatori e tecnici dalle università e dagli enti pubblici di ricerca alle amministrazioni pubbliche e alle imprese operanti in Sardegna e viceversa;

d) cofinanzia progetti di trasferimento tecnologico tra il sistema della ricerca e quello delle imprese e delle amministrazioni pubbliche;

e) sostiene la costituzione, il potenziamento e il coordinamento di appositi strumenti informativi secondo il modello dei «dialison office».

Capo II

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6.

Razionalizzazione degli interventi e unificazione delle competenze in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica

1. La Regione, al fine di razionalizzare la gestione delle politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in Sardegna:

a) istituisce il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;

b) unifica le competenze per l'attuazione degli interventi nel settore presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

c) istituisce la Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;

d) istituisce i Comitati tecnici consultivi regionali d'area in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica;

e) istituisce l'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, contestualmente all'istituzione dei suddetti organismi, emana un atto di indirizzo che dispone modalità e procedure del loro funzionamento.

Capo III**ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE****Art. 7.****Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica**

1. Il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica comprende tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali lasciti o donazioni di privati.

2. La Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con propria deliberazione, individua annualmente le quote del fondo da destinare alle singole linee di intervento nel rispetto delle previsioni dei soggetti che contribuiscono alla costituzione del fondo stesso e dei vincoli di ammissibilità della spesa dettati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 8.**Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica**

1. La Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica è organo consultivo della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per la programmazione regionale e in particolare per l'elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

2. La Consulta, attraverso una procedura partecipata di consultazione delle imprese, delle università, degli enti e centri di ricerca pubblici e privati, supporta la Giunta regionale nella individuazione dei fabbisogni principali di ricerca ed alta formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo, nonché nella individuazione degli strumenti di attuazione.

3. La Consulta è composta da:

- a) l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
- b) i Rettori delle Università degli studi di Cagliari e Sassari o i loro delegati;
- c) un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato;
- d) un rappresentante degli enti o centri privati di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato;
- e) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e miste;
- f) un rappresentante delle fondazioni che operano nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
- g) il presidente del Consorzio Sardegna ricerche;
- h) un rappresentante delle organizzazioni delle imprese e un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da esse designati;
- i) il direttore generale dell'AGRIS, Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 9.**Comitati tecnici consultivi regionali d'area**

1. I Comitati tecnici consultivi regionali d'area sono organi di consulenza della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per ciascuna delle seguenti macroaree:

- a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
- b) scienze della terra e dell'ambiente;
- c) scienze della vita;
- d) scienze umane e sociali.

2. Ogni comitato tecnico è composto da cinque esperti di comprovata competenza nei diversi settori delle macroaree di cui al comma 1 nominati dalla Giunta regionale scelti tra una rosa di nomi indicati dalla Consulta di cui all'art. 8, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

Art. 10.**Anagrafe regionale della ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

1. L'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per il coordinamento delle politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. In particolare raccoglie e aggiorna, anche in collegamento con altre banche dati, informazioni relative a imprese, enti e centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché i dati relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture ed agli enti e centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna.

2. Le informazioni e i dati dell'Anagrafe sono pubblici, vengono aggiornati costantemente e resi disponibili per via telematica.

Art. 11.**Sistema di valutazione**

1. I programmi e i progetti di ricerca sono valutati *ex ante*, in itinere ed *ex post*, secondo standard internazionalmente riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza avvalendosi di norma dell'opera di revisori anonimi estratti dall'albo del Ministero dell'università e della ricerca che non operino nel territorio regionale. La valutazione dei progetti deve rispettare il modello adottato nella decisione n. 15 13/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

2. In caso di inadempimento o difforme esecuzione rispetto al progetto approvato, sempre che non sussistano giustificate motivazioni scientifiche, si applicano criteri sanzionatori.

Capo IV**PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA****Art. 12.****Rapporti Regione-Ministero dell'università e della ricerca**

1. La Regione stipula accordi e protocolli d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca per il coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e per la condivisione di metodologie e competenze per l'attuazione del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

Art. 13.**Rapporti Regione-Università**

1. Gli interventi relativi alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica in favore delle università della Sardegna sono finanziati con risorse del fondo unico regionale istituito dalla presente legge. È conseguentemente abrogata la lettera b) dell'art. 2 della legge regionale n. 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna).

2. La Regione, al fine di stimolare una virtuosa competitività tra i ricercatori, incentivare il reclutamento di ricercatori sulla base di criteri meritocratici e far crescere il livello qualitativo delle università della Sardegna, istituisce un sistema di premialità annuali da assegnarsi, sulla base dei principi enunciati all'art. 11, a quei dipartimenti e gruppi di ricerca universitari che abbiano dimostrato la migliore produttività scientifica.

3. Coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale n. 26 del 1996, gli altri rapporti tra la Regione e le università della Sardegna sono regolati da apposita convenzione triennale e gli interventi regionali per l'università a ciò dedicati provengono dal fondo globale istituito dall'art. 3 della medesima legge.

Art. 14.

Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi strategici del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e coerentemente col Piano regionale di sviluppo e con gli indirizzi del Piano nazionale per la ricerca e con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.

2. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione competente che si esprime entro trenta giorni. Il Piano individua per ogni annualità:

a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento;

b) i soggetti ammissibili;

e) il sistema di monitoraggio;

d) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio e le modalità di gestione di tali risorse;

e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie;

f) le fonti finanziarie.

3. In sede di prima attuazione gli indirizzi strategici del Piano sono presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Relazione sullo stato di attuazione

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

2. La relazione deve far riferimento in particolare:

a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) alle attività di promozione ed informazione promosse e adottate;

e) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.

Art. 16.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea.

Capo V

NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI

Art. 17.

Norma finanziaria

1. La legge finanziaria relativa all'anno 2008, a decorrere dallo stesso anno, determina le risorse sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2007-2010, finalizzati alla ricerca scientifica e tecnologica. Con la legge di approvazione del bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2008 gli stanziamenti previsti a favore della ricerca scientifica e tecnologica comprensivi dei fondi regionali, delle assegnazioni statali e dei fondi comunitari sono stanziati nello stato della spesa, nella strategia 02-funzione obiettivo 04 in due distinte UPB ove sono iscritte rispettivamente le risorse regionali e di provenienza statale o comunitaria.

2. Con la legge finanziaria relativa all'anno 2008 è determinato l'importo da destinare alla ricerca fondamentale o di base, di cui all'art. 3 della presente legge, in misura non inferiore all'1 per cento delle partecipazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come determinate annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

3. Con la stessa legge finanziaria relativa all'anno 2008, in coerenza con quanto previsto dall'art. 24, comma 8 della legge regionale n. 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale n. 26 gennaio 1995, n. 5) lo stanziamento annuale complessivo per la ricerca biomedica e sanitaria non può essere inferiore al due per mille dello stanziamento previsto per il sistema sanitario regionale. I commi 3 e 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 10 del 2006 e gli altri commi eventualmente in contrasto con la presente legge sono abrogati. I soggetti che accedono all'utilizzo dello stanziamento di cui al presente comma, di norma non possono accedere ad altri fondi di provenienza regionale.

Art. 18.

Norme finali

1. La Regione nell'ambito della presente legge disciplina tutti gli interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca scientifica, all'innovazione e al trasferimento tecnologico.

2. La Giunta regionale definisce con atti successivi forme, criteri e modalità dell'intervento della Regione a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 agosto 2007

SORU

07R0687

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale. Inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 7 1 2 *

€ 2,00